



**CITTA' DI LATERZA**

**( Provincia di Taranto)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI  
PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER  
L'ISTITUZIONE DELLA  
DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n.15 del 09.05.2014

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, attraverso l'istituzione della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale"), ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali e culturali della tradizionale locale, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Laterza.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 1, comma sesto, e dell'art. 7 dello Statuto, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari, gastronomiche, artigianali e culturali dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che per la loro tipicità sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Laterza, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio laterzino.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

## **Art. 2 Ambito dell'intervento comunale**

L'azione del Comune consiste:

1. nell'individuazione di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, artigianali, culturali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, in base alla loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e nella loro promozione e protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità e peculiarità attraverso l'istituzione di un apposito albo comunale e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
2. negli interventi, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
3. nella promozione o sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, e ricercando forme di sponsorizzazione presso soggetti pubblici e privati a favore delle associazioni senza finalità di lucro che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali;
4. nel rilascio del Marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.

## **Art. 3 Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende:

a) il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti suddetti, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

b) il prodotto artigianale, realizzato sul territorio comunale, che vanta una tradizione consolidata nei costumi e nell'economia del territorio

c) le manifestazioni culturali radicate nella tradizione locale.

#### **Art. 4 Istituzione della De.Co.**

1. Per i fini del presente regolamento, è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del territorio di Laterza.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. e il relativo Logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Laterza.

4. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

#### **Art. 5 Istituzione del Registro De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro pubblico per tutti i prodotti tipici segnalati e denominati che ottengono la De.Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Il registro si compone due parti:

- a) Elenco dei prodotti a Denominazione Comunale
- b) Elenco delle imprese autorizzate alla utilizzazione del marchio De.Co.

4. Possono ottenere l'iscrizione nel registro De.Co. le imprese agricole, artigianali, commerciali nonché Enti e Associazioni che hanno sede legale e svolgano l'attività inerente la produzione e/o commercializzazione dei prodotti a marchio De.Co. nel territorio del Comune di Laterza.

5. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle produzioni o manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

6. Sul sito internet del Comune di Laterza viene pubblicato e periodicamente aggiornato il registro dei prodotti e delle aziende a marchio De.Co.

#### **Art.6 Iscrizione nel Registro De.Co.**

1. Le segnalazioni dei prodotti tipici ai fini dell'iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) possono essere fatte da chiunque intenda di promuoverli.

2. Le istanze devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle storiche, analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco di cui all'art 10.

4. La commissione approverà i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

5. Possono fregiarsi della scritta De.Co. (Denominazione Comunale), completa di data e numero d'iscrizione, solo ed esclusivamente le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo.

#### **Art. 7 Logo De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro De.Co. viene adottato un apposito Logo identificativo, scelto dalla commissione comunale di cui all'art. 10.

#### **Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Laterza ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

5. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.)

6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

#### **Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.Co.**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune che attiva le relative verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità di cui art. 6.

2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

3. I soggetti interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.Co., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta, corredata da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare

le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- a) il nome del prodotto;
  - b) l'area geografica di produzione;
  - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali;
  - d) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti.
4. La licenza d'uso del Marchio De.Co. ha validità di 3 anni, rinnovabili su semplice richiesta dell'istante, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 2 e 3.

#### **Art. 10 Commissione comunale per la De. Co.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco.
2. La commissione è presieduta da un Consigliere delegato dal Sindaco e ne fanno parte:
  - **N. 1 esperto del settore agro-alimentare**
  - **N. 1 esperto del settore artigianale**
  - **N.1 esperto di cultura e tradizioni locali**
  - Il responsabile della struttura comunale di cui all' art 11.
3. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
5. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art 11.
6. La commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
8. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
9. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari.
10. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
11. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

13. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) ed alle modalità di utilizzo del Logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto ed il modello del Logo.

14. L'eventuale decisione negativa dovrà essere motivata adeguatamente.

15. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa né per il Comune.

16. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

### **Art. 11 Struttura organizzativa competente**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti. Il dipendente responsabile della struttura è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

### **Art. 12 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo Logo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono e del manuale d'uso del logo.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli. E' obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano generare confusione con il logo De.Co.

5. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti compostabili o borsine di carta e/o altro materiale riciclabile con la stampa a colori del logo De.Co.

7. Il Comune di Laterza, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

### **Art. 12 Le iniziative comunali**

1. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

2. Il Comune ricerca, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura dei prodotti tipici attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

3. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

4. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

5. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

#### **Art. 13 Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale**

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

#### **Art. 14 Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Le disposizioni del presente regolamento s'ispirano ai principi della vigente legislazione statale e regionale a cui sono subordinate e vincolate. Alla stessa legislazione statale e regionale, inoltre, si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto.

#### **Art. 15 Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato.

3. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentaria circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.Co. o venduti come tali.

4. Il gestore dell'azienda è tenuto a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti de.Co.

#### **Art.16 Sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto del soggetto utilizzatore del logo a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo D.e.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

#### **Art. 17 Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.